



**COMUNE DI CALANNA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N°10 del 16-06-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E  
TARIFFE TARI PER L' ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **giugno** alle ore **18:35**, ed in continuazione, nella solita sala delle adunanze Consiliari.

Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del VICE PRESIDENTE con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è riunito, sotto la presidenza del VICE PRESIDENTE Sig.ra FUSTO ROSETTA, in adunanza **Straordinaria** e seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, con l'intervento dei Signori:

COGNOME e NOME	P / A	COGNOME e NOME	P / A
ROMEO DOMENICO	P	MORENA SEBASTIANO	P
MAZZACUA ROCCO	P	MARCIANO' MICHELE	A
PRINCI GIUSEPPE	P	MODAFFERI ANTONIO	A
SCIARRONE MARCO	P	TRIPODO KATIA	P
FIUMANO' FRANCESCO	P	CATALANO ANTONIO	P
FUSTO ROSETTA	P		

Assegnati n. <b>11</b>	In carica n. <b>11</b>	Presenti n. <b>9</b>	Assenti n. <b>2</b>
------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Elisabetta Luisa Maria Priolo

Il VICE PRESIDENTE, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del. D.Lgs 267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio, Chilà Milena ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;
- Il Responsabile del servizio, Panella Maria Letizia ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;

- Il Responsabile del servizio, Chilà Milena ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;  
Sentita la relazione del VICE PRESIDENTE in merito all'oggetto;

Introduce il Vice-Presidente e relaziona il Sindaco, precisando come puntualmente ogni anno occorre predisporre il Piano economico finanziario relativo al ciclo integrato dei rifiuti, mediante cui vengono rilevati i costi del servizio e conseguentemente determinate le tariffe del tributo che possano garantire al copertura integrale dei costi rilevati.

Quest'anno il termine per l'approvazione del suddetto Piano è fissato dal legislatore al 30 giugno, e gli uffici comunali hanno pertanto provveduto all'istruttoria nei termini di legge.

Rappresenta il Sindaco come l'Ente sia riuscito a ridurre le Tariffe Tari, in controtendenza al trend nazionale e nonostante i ben noti problemi che attanagliano il sistema di conferimento regionale.

Evidenzia che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore di Conti.

Non essendovi altri interventi in merito, il Vice-Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...";
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;

### Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
  - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);

- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

**Richiamate** quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”;

**Preso atto** che, ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Rilevato** che il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

**Richiamate** le “... *Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...*”;

**Rilevato** altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...*”;

**Richiamata** l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

**Considerato**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

**Rilevato** che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale "... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

**Preso atto** che - in deroga all'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 e all'art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000 - l'art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", ha prorogato, al 30 giugno

2021, il termine per l'approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Dato inoltre atto** del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, giusto parere n. 7 del 24.05.2021 Acquisito al protocollo dell'Ente n. 2053 DEL 28.05.2021 , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano all'unanimità

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

**di approvare**, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, i valori dei parametri e coefficienti, ed i documenti ad esso allegati, riportati **nell'allegato "A"**, quale parte integrante e sostanziale della presente;

**di approvare**, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, riportata **nell'allegato "B"**, quale parte integrante e sostanziale della presente;

**di trasmettere** il Piano Economico Finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "*... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*";

**di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

---

---

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

- Il Responsabile del servizio, Chilà Milena ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica

Data: 16-06-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Chilà Milena

- Il Responsabile del servizio, Chilà Milena ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica

Data: 16-06-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Ing. Panella Maria Letizia

- Il Responsabile del servizio, Chilà Milena ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile

Data: 16-06-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Chilà Milena

Letto, approvato e sottoscritto

VICE PRESIDENTE  
F.to Sig.ra FUSTO ROSETTA

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì 24-06-2021

RESPONSABILE  
F.to Musolino Teresa

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 16-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-06-2021 al 09-07-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì, 10-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

---

È copia conforme all'originale.

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

---

Il presente atto è stato:

**Revocato**       **Modificato**

dal Consiglio Comunale con deliberazione N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE